

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Il primo motivo verte sulla violazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾, nonché sulla violazione dell'obbligo di motivazione dell'applicazione di tale disposizione.

Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 5 del regolamento n. 45/2001 ⁽²⁾, nonché un errore manifesto nella valutazione di tale regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

Ricorso proposto il 4 gennaio 2008 — Nestlé/UAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

(Causa T-5/08)

(2008/C 64/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapore, Singapore)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1° ottobre 2007, procedimento R 563/2006-2 (marchio comunitario n. 3157005);
- dichiarare che la domanda controversa di registrazione del marchio comunitario n. 3157005, raffigurante una tazza rossa e la scritta «Golden Eagle» e il disegno di un'aquila, deve essere respinta;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;

- condannare la Master Beverage, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese del procedimento, incluse le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Master Beverage Industries Pte Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Golden eagle» per prodotti della classe 30 — domanda n. 3157005.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi e figurativi nazionali, internazionali e comunitari «Red cup», «Gold blend» e le rappresentazioni di un tazza, inter alia, da caffè.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto i marchi in conflitto presentano un alto grado di somiglianza visiva a causa dell'identica disposizione di nove elementi intrinsecamente distintivi, presenti in entrambi i marchi richiesti e nella maggior parte dei marchi anteriori.

Ricorso proposto il 4 gennaio 2008 — Nestlé/UAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

(Causa T-6/08)

(2008/C 64/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Master Beverage Industries Pte Ltd (Singapore, Singapore)